Corte Costituzionale, 18/03/2025, n.30

Fatto Ritenuto in fatto

- 1.- Con ordinanza del 18 marzo 2024, iscritta al n. 188 del registro ordinanze 2024, il Tribunale di sorveglianza di Sassari ha sollevato, in riferimento agli artt. 3,27, terzo comma, e 32 della Costituzione, questioni di legittimit\(\tilde{A}\) costituzionale dell\(\tilde{a}\)??art. 41-bis, comma 2-quater, lettera f), della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull\(\tilde{a}\)??ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libert\(\tilde{A}\)), \(\tilde{A}\)«nella parte in cui prevede che la permanenza all\(\tilde{a}\)??aperto non sia superiore a due ore\(\tilde{A}\)».
- 1.1.- Il giudice a quo riferisce di essere chiamato a decidere sullâ??opposizione presentata da G. B., detenuto presso la Casa circondariale di Sassari-Bancali in regime differenziato ex art. 41-bis ordin. penit., avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Sassari, che ha dichiarato inammissibile il reclamo dallo stesso detenuto avanzato nei confronti delle determinazioni della direzione dellâ??istituto penitenziario, riguardo al tempo di permanenza allâ??aperto.

Espone il rimettente che il detenuto, fruendo allo stato di due ore dâ??aria al giorno, ha chiesto di goderne «almeno quattro», come prevede, per i detenuti in regime ordinario, lâ??art. 10, primo comma, ordin. penit., sostituito dallâ??art. 11, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 123, recante «Riforma dellâ??ordinamento penitenziario, in attuazione della delega di cui allâ??articolo 1, commi 82, 83 e 85, lettere a), d), i), l), m), o), r), t) e u), della legge 23 giugno 2017, n. 103».

1.2.- Il giudice a quo rammenta che lâ??attuale formulazione della norma censurata, nel prevedere che il detenuto in regime differenziato non possa permanere allâ??aperto pi \tilde{A}^1 di due ore al giorno, n \tilde{A} © in gruppi superiori a quattro persone, riflette le modifiche apportate dallâ??art. 2, comma 25, lettera f), numero 3), della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), poich \tilde{A} © il testo anteriore della norma censurata stabiliva una permanenza allâ??aperto fino a quattro ore al giorno, e un \tilde{a} ?ampiezza dei gruppi fino a cinque persone.

Ad avviso del rimettente, il limite massimo di due ore, sancito per la permanenza allâ??aperto in regime differenziato, non avrebbe alcuna giustificazione in termini di sicurezza, pregiudicherebbe la finalità rieducativa della pena e lederebbe il diritto del detenuto alla salute.

1.2.1.- Innanzitutto, sarebbe violato lâ??art. 3 Cost., poiché le ragioni di sicurezza verrebbero soddisfatte dalla selezione del gruppo di socialitÃ, operata discrezionalmente dallâ??amministrazione penitenziaria, e non dal limite di tempo che il gruppo stesso trascorre allâ??aperto.

Tale rilievo varrebbe in particolare per la Casa circondariale di Sassari-Bancali, nella quale il reparto di detenzione differenziata \tilde{A} " strutturato in modo da impedire contatti tra i diversi gruppi di socialit \tilde{A} , ma non tra i componenti del singolo gruppo, sicch \tilde{A} © una pi \tilde{A}^1 estesa permanenza di questi ultimi all \tilde{a} ? aperto non aumenterebbe il rischio di accordi illeciti.

In ogni caso, la rigida limitazione massima della permanenza allâ??aperto sarebbe irragionevole per il suo carattere inutilmente astratto, poiché esigenze specifiche e motivate già consentirebbero alla direzione dellâ??istituto di ridurre la permanenza esterna in concreto, fermo il minimo legale di unâ??ora dâ??aria al giorno, sancito dal testo originario dellâ??art. 10, primo comma, ordin. penit., oggetto di un richiamo recettizio da parte della disposizione censurata.

- 1.2.2.- Sarebbe altres $\tilde{A}\neg$ violato lâ??art. 27, terzo comma, Cost., sotto il profilo del finalismo rieducativo della pena, in quanto, nel regime differenziato, che comprime notevolmente le attivit \tilde{A} trattamentali, una congrua permanenza allâ??aperto sarebbe necessaria \hat{A} «a scaricare la inevitabile tensione \hat{A} » accumulata in camera detentiva, dovendosi in ogni caso rammentare che \hat{A} «lâ??esecuzione della pena non pu \tilde{A}^2 risolversi in privazioni irragionevoli o assumere caratteristiche di vessazione \hat{A} ».
- 1.2.3.- Infine, sarebbe violato lâ??art. 32 Cost., poiché «lâ??esposizione alla luce naturale ed ai raggi del sole risulta essenziale per il mantenimento di una accettabile condizione di salute», vieppiù per detenuti che, come G. B., sono condannati ad una pena di lunga durata.
- 2.- Ã? intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dallâ?? Avvocatura generale dello Stato, che ha chiesto dichiararsi le questioni inammissibili o non fondate.
- 2.1.- Lâ??inammissibilità deriverebbe dallâ??omessa motivazione sulla rilevanza, poiché nulla il rimettente avrebbe argomentato «sulle ragioni per le quali, allorché fosse pronunciata declaratoria dâ??incostituzionalità della norma che prevede il limite massimo di due ore, al condannato del caso che ne occupa sarebbero riconosciute ore dâ??aria in numero superiore a due».
- 2.2.- Nel merito, le questioni non sarebbero fondate, essendo la norma censurata frutto di un ragionevole bilanciamento tra i diritti del detenuto in regime differenziato e le esigenze di sicurezza a questo regime sottese.

Infatti, a parere della difesa statale, per quanto la norma in questione non garantisca con certezza lâ??assenza di contatti illeciti tra i detenuti, tuttavia, «riducendo le ore dâ??aria, si riducono le probabilità di tali contatti».

Lâ??interveniente reputa meramente fattuale, e quindi «assolutamente neutrale», lâ??argomento speso dal rimettente circa la particolare strutturazione del reparto speciale della

Casa circondariale di Sassari-Bancali.

Il limite massimo di permanenza allâ??aperto sarebbe comunque ragionevole in s \tilde{A} \mathbb{O} , a prescindere dalla possibilit \tilde{A} di riduzione correlata a specifiche esigenze organizzative, dovendosi peraltro escludere che la compressione dei diritti del detenuto, prodotta da tale limite, sia $\cos \tilde{A}$ \neg intensa che \hat{A} «di quei diritti sia intaccato il nucleo essenziale \hat{A} ».

Sarebbero poi «assolutamente generiche» le censure riferite agli artt. 27, terzo comma, e 32 Cost., non essendo specificato «per quale ragione i due parametri allâ??esame risulterebbero violati allorché siano concesse ai condannati soltanto due ore dâ??aria, mentre non lo sarebbero a fronte di quattro ore dâ??aria», anche perché «il limite minimo (che non Ã" oggetto di censure di difetto di costituzionalità) Ã" inferiore alle due ore».

3.- Si Ã" costituito in giudizio G. B., chiedendo lâ??accoglimento delle questioni.

Anche la parte sostiene che il numero di ore trascorso allâ??aperto sia di per sé ininfluente rispetto alle esigenze di sicurezza proprie del regime detentivo differenziato, esigenze che sarebbero soddisfatte piuttosto dallâ??accorta selezione dei componenti del gruppo di socialità .

In sintonia con il rimettente, la parte deduce altres $\tilde{A}\neg$ che la rigida limitazione massima della permanenza all \hat{a} ??aperto non troverebbe giustificazione a fronte della possibilit \tilde{A} di riduzione per esigenze specifiche, valutate con apposito provvedimento dell \hat{a} ??amministrazione penitenziaria.

La parte, infine, insiste sullâ??essenzialità della fruizione di un numero adeguato di ore dâ??aria nella prospettiva della tutela della salute del detenuto, rispetto alla quale la permanenza allâ??aperto costituirebbe una necessità autonoma, differente da quella della socialità al chiuso; si menzionano al riguardo le relazioni del Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti (CPT), nelle quali lâ??Italia viene sollecitata ad ampliare a quattro le ore giornaliere che il detenuto in regime speciale può trascorrere fuori dalla camera detentiva, insieme al proprio gruppo di socialità .

Diritto Considerato in diritto

- 1.- Con lâ??ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Sassari ha sollevato, in riferimento agli artt. 3,27, terzo comma, e 32 Cost., questioni di legittimità costituzionale dellâ??art. 41-bis, comma 2-quater, lettera f), ordin. penit., «nella parte in cui prevede che la permanenza allâ??aperto non sia superiore a due ore».
- 1.1.- Il rimettente espone di dover decidere sullâ??opposizione presentata da un detenuto in regime differenziato ex art. 41-bis ordin. penit., ristretto presso la Casa circondariale di Sassari-

Bancali, il quale, fruendo attualmente di due ore al giorno di permanenza allâ??aperto, ha chiesto di goderne «almeno quattro», come prevede, per i detenuti in regime ordinario, lâ??art. 10, primo comma, ordin. penit., sostituito dallâ??art. 11, comma 1, lettera c), del d.lgs. n. 123 del 2018.

1.2.- Il giudice a quo ritiene che il limite massimo di due ore, sancito dalla norma censurata per effetto della modifica operata dallâ??art. 2, comma 25, lettera f), numero 3), della legge n. 94 del 2009, non abbia alcuna giustificazione in termini di sicurezza, pregiudichi la finalitĂ rieducativa della pena e leda il diritto del detenuto alla salute.

In particolare, sarebbe violato lâ??art. 3 Cost., poiché le ragioni di sicurezza verrebbero soddisfatte dalla selezione del gruppo di socialitÃ, eseguita discrezionalmente dallâ??amministrazione, e non dal limite di tempo che il gruppo stesso trascorre allâ??aperto.

Sarebbe altres $\tilde{A}\neg$ violato lâ??art. 27, terzo comma, Cost., per il profilo del finalismo rieducativo della pena, in quanto il censurato limite massimo di permanenza allâ??aperto inasprirebbe la sanzione in maniera contrastante con il suo scopo di risocializzazione, con un sovrappi \tilde{A}^1 di afflittivit \tilde{A} che potrebbe rivestire \hat{A} «caratteristiche di vessazione \hat{A} ».

Infine, sarebbe violato lâ??art. 32 Cost., essendo lâ??esposizione alla luce naturale necessaria a preservare la salute del detenuto, soprattutto quando si tratti, come nella specie, di un condannato a pena di lunga durata.

- 2.- Intervenuto in giudizio tramite lâ?? Avvocatura generale dello Stato, il Presidente del Consiglio dei ministri ha eccepito lâ?? inammissibilit \tilde{A} delle questioni per omessa motivazione sulla rilevanza, in quanto il rimettente non avrebbe spiegato le \hat{A} «ragioni per le quali, allorch \tilde{A} © fosse pronunciata declaratoria dâ?? incostituzionalit \tilde{A} della norma che prevede il limite massimo di due ore, al condannato del caso che ne occupa sarebbero riconosciute ore dâ?? aria in numero superiore a due \hat{A} ».
- 2.1.- Lâ??eccezione non Ã" fondata.

 \tilde{A} ? vero che lâ??ordinanza di rimessione, nel dispositivo, si concentra sul limite massimo delle due ore giornaliere, del quale sollecita la rimozione; tuttavia, nella parte motiva, essa integra il petitum con riferimento alle quattro ore del regime detentivo ordinario. Infatti vi si legge: \hat{A} «la restrizione a due delle ore allâ??aperto non pare venga incontro a reali esigenze di sicurezza, sicch \tilde{A} © non trova giustificazione la differenziazione rispetto al regime ordinario per i detenuti comuni \hat{A} ».

Dalla lettura complessiva dellà??ordinanza di rimessione emerge, quindi, con sufficiente chiarezza, la motivazione sulla rilevanza delle questioni.

Lâ??accoglimento delle stesse determinerebbe, infatti, nella prospettiva del rimettente, lâ??estensione al regime differenziato della disciplina generale della permanenza allâ??aperto, in corrispondenza con lâ??istanza del detenuto, oggetto del giudizio principale.

2.2.- Sempre in via preliminare, questa Corte deve considerare una propria anteriore pronuncia, che ha dichiarato inammissibili questioni apparentemente simili alle odierne (sentenza n. 190 del 2010).

Avendo colto allora specifici profili di «ambivalenza del petitum», che non ricorrono nelle censure ora in esame, tale precedente non risulta qui ostativo allâ??esame nel merito delle sollevate questioni.

La rammentata sentenza osservava che, riguardo alla congruità del numero di ore dâ??aria, questa Corte «non può sovrapporre le proprie scelte a quelle del legislatore», ed Ã" un rilievo che va tenuto fermo.

Tuttavia, lâ??attuale rimettente non chiede una rideterminazione discrezionale del tempo di permanenza allâ??aperto nel regime detentivo speciale, bensì unâ??estensione a tale regime della pertinente disciplina legislativa del regime detentivo comune, la quale peraltro, per effetto della già ricordata novella del 2018, si Ã" notevolmente distanziata da quella contenuta nella norma censurata.

Può quindi accedersi al merito delle questioni, che, giova precisare, non pone in alcun modo in discussione lâ??impianto complessivo del regime speciale di cui allâ??art. 41-bis ordin. penit., ma interessa esclusivamente un segmento particolare della relativa disciplina, qual Ã" quello concernente la permanenza del detenuto allâ??aperto.

- 3.- Le questioni sono fondate, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost.
- 4.- \tilde{A} ? opportuno premettere una pur sintetica ricostruzione del quadro normativo, poich \tilde{A} © la disciplina della permanenza allâ??aperto ha conosciuto unâ??evoluzione non sempre lineare, in rapporto ai diversi regimi di detenzione.
- 4.1.- Nel regime detentivo ordinario, il legislatore ha disposto un consistente ampliamento delle ore quotidiane dâ??aria.

Il testo originario dellâ??art. 10, primo comma, ordin. penit. stabiliva che al detenuto $\hat{A} \ll \tilde{A}$ consentito di permanere almeno per due ore al giorno allâ??aria aperta \hat{A} », periodo riducibile $\hat{A} \ll \hat{A}$ non meno di unâ??ora al giorno soltanto per motivi eccezionali \hat{A} ».

Per effetto della più volte ricordata modifica di cui al d.lgs. n. 123 del 2018, lâ??art. 10 ordin. penit., nella sua nuova formulazione, stabilisce che al detenuto «Ã" consentito di permanere

allâ??aria aperta per un tempo non inferiore alle quattro ore al giorno \hat{A} » (primo comma), tempo riducibile \hat{A} «fino a due ore al giorno \hat{A} », dal direttore dellâ??istituto penitenziario, \hat{A} «[p]er giustificati motivi \hat{A} » (secondo comma).

Dunque, come rilevato dalla giurisprudenza di legittimit \tilde{A} , con la riforma del 2018 il legislatore ha preso atto che la permanenza allâ??aperto costituisce un momento fondamentale per garantire lâ??equilibrio psicofisico dei detenuti, tanto da raddoppiare la relativa durata per i detenuti comuni, elevando, altres \tilde{A} , sempre per i ristretti in regime ordinario, il limite minimo, pari a due ore (Corte di cassazione, sezione prima penale, sentenza 6 maggio-12 ottobre 2022, n. 38400); contestualmente allâ??estensione del tempo di permanenza allâ??aperto \tilde{A} " stata tuttavia riservata una maggiore discrezionalit \tilde{A} allâ??amministrazione penitenziaria, riguardo alla possibilit \tilde{A} di ridurre le ore dâ??aria, essendo la nozione di â??giustificati motiviâ?• suscettibile di interpretazione evidentemente pi \tilde{A} 1 vasta, rispetto alla nozione di â??motivi eccezionaliâ?• di cui al precedente testo dellâ??art. 10, primo comma, ordin. penit. (Corte di cassazione, sezione prima penale, sentenza 17 novembre-20 dicembre 2023, n. 50847).

4.2.- Per il regime di sorveglianza particolare, il comma 4 dellà??art. 14-quater ordin. penit. stabilisce che le restrizioni di trattamento determinate dalla necessit di fronteggiare la pericolosit di intramuraria del detenuto non possono riguardare \hat{A} «la permanenza allà??aperto per almeno due ore al giorno salvo quanto disposto dallà??articolo 10\hat{A}».

Essendo stato lâ??art. 14-quater ordin. penit. inserito dallâ??art. 3 della legge 10 ottobre 1986, n. 663 (Modifiche alla legge sullâ??ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertÃ), ed essendo quindi anteriore alla modifica dellâ??art. 10 ordin. penit. â?? avvenuta, come detto, nel 2018 -, il rinvio che esso fa allâ??art. 10 medesimo viene considerato statico o recettizio, sicché il detenuto in regime di sorveglianza particolare ha diritto ad almeno due ore dâ??aria al giorno, riducibili a unâ??ora soltanto per motivi eccezionali (Cass., sez. prima, n. 38400 del 2022).

4.3.- Per quanto concerne il regime detentivo speciale di cui allâ??art. 41-bis ordin. penit., in occasione della tipizzazione delle restrizioni â?? operata tramite lâ??inserimento nel medesimo art. 41-bis del comma 2-quater da parte dellâ??art. 2, comma 1, della legge 23 dicembre 2002, n. 279 (Modifica degli articoli 4-bis e 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di trattamento penitenziario) â?? era stata prevista «la limitazione della permanenza allâ??aperto, che non può svolgersi in gruppi superiori a cinque persone, ad una durata non superiore a quattro ore al giorno fermo restando il limite minimo di cui al primo comma dellâ??articolo 10» (art. 41-bis, comma 2-quater, lettera f).

In un contesto di forte irrigidimento del regime detentivo differenziato, manifestatosi anche sul piano dellâ??obbligatorietà delle limitazioni elencate dal comma 2-quater dellâ??art. 41-bis â?? lâ??art. 2, comma 25, lettera f), numero 1), della legge n. 94 del 2009 ha infatti stabilito che la

sospensione delle regole di trattamento \hat{A} «prevede \hat{A} », anzich \tilde{A} ©, com \hat{a} ? era in precedenza, \hat{A} «pu \tilde{A} 2 comportare \hat{A} », le restrizioni indicate nel medesimo comma 2-quater -, la limitazione della permanenza all \hat{a} ? aperto \tilde{A} " stata inasprita, sia in ordine alla quantit \tilde{A} di ore fruibili, sia in ordine alla? ampiezza del gruppo alla? interno del quale il detenuto \tilde{A} " inserito.

Infatti, a seguito delle modifiche apportate dallâ??art. 2, comma 25, lettera f), numero 3), della legge n. 94 del 2009, la lettera f) del comma 2-quater dellâ??art. 41-bis ordin. penit. prescrive oggi «la limitazione della permanenza allâ??aperto, che non può svolgersi in gruppi superiori a quattro persone, ad una durata non superiore a due ore al giorno fermo restando il limite minimo di cui al primo comma dellâ??articolo 10».

Anche per il regime detentivo ex art. 41-bis ordin. penit., come si Ã" visto per la sorveglianza particolare, il rinvio allâ??art. 10 ordin. penit. viene inteso come rinvio materiale, non dinamico, quindi insensibile alla modifica che la disposizione richiamata ha subito con la riforma del 2018 (Cass., sez. prima, n. 50847 del 2023).

Pertanto, in base al testo originario della norma incorporata, le due ore dâ??aria sono riducibili a unâ??ora, ma soltanto per motivi eccezionali, in analogia con quanto previsto per i detenuti in regime di sorveglianza particolare, sebbene, per questi ultimi, ove lâ??amministrazione penitenziaria non ritenga sussistenti ragioni eccezionali, le due ore giornaliere siano il limite minimo, laddove, per i detenuti in regime speciale ex art. 41-bis, esse sono anche il limite massimo (Cass., sez. prima, n. 38400 del 2022).

Occorre infatti notare che la giurisprudenza di legittimitÃ, in funzione di garanzia, estende al regime ex art. 41-bis ordin. penit. il minimo giornaliero di due ore dâ??aria sancito dallâ??art. 14-quater per la sorveglianza particolare (ex plurimis, Corte di cassazione, sezione prima penale, sentenza 19 ottobre 2023-9 febbraio 2024, n. 5832).

In base a consolidati orientamenti giurisprudenziali, la riduzione da due a unâ??ora non può essere disposta da una fonte generale, occorrendo invece un provvedimento della direzione dellâ??istituto penitenziario che dia conto, riguardo al singolo detenuto, della sussistenza dei motivi eccezionali (Corte di cassazione, sezione prima penale, sentenza 28 febbraio-24 aprile 2019, n. 17580). Dâ??altra parte â?? si afferma -, la permanenza allâ??aperto, essendo funzionale alla tutela della salute, non Ã" la semplice permanenza fuori dalla camera detentiva, ma Ã" quella allâ??aria aperta, sicché dalle due ore dâ??aria previste dalla norma censurata non può defalcarsi la cosiddetta ora di socialità , trascorsa al chiuso, nelle salette ricreative (ancora Cass., sez. prima, n. 50847 del 2023, n. 38400 del 2022 e n. 17580 del 2019).

5.- Il quadro normativo ora descritto va raffrontato con la giurisprudenza di questa Corte sulla ratio delle limitazioni di trattamento ex art. 41-bis ordin. penit.

5.1.- Il regime speciale «intende soprattutto evitare che gli esponenti dellâ??organizzazione in stato di detenzione, sfruttando il normale regime penitenziario, possano continuare ad impartire direttive agli affiliati in stato di libertÃ, e così mantenere, anche dal carcere, il controllo sulle attività delittuose dellâ??organizzazione stessa» (sentenza n. 143 del 2013); in altri termini, tale regime «mira a contenere la pericolosità dei detenuti ad esso soggetti, anche nelle sue eventuali proiezioni esterne al carcere, impedendo i collegamenti degli appartenenti alle organizzazioni criminali tra loro e con i membri di queste che si trovino in libertà : collegamenti che potrebbero realizzarsi proprio attraverso quei contatti con il mondo esterno che lo stesso ordinamento penitenziario normalmente favorisce, quali strumenti di reinserimento sociale (sentenze n. 97 del 2020 e n. 186 del 2018)» (sentenza n. 105 del 2023).

Le restrizioni del regime differenziato, \hat{A} «assai pi \tilde{A}^1 onerose di quelle ordinariamente imposte ai detenuti e internati \hat{a} ??comuni \hat{a} ?• \hat{A} », sono costituzionalmente legittime solo se \hat{A} «funzionali rispetto alla peculiare finalit \tilde{A} del regime speciale in parola, che mira non gi \tilde{A} ad assicurare un surplus di punizione per gli autori di reati di speciale gravit \tilde{A} , bens \tilde{A} ¬ esclusivamente a contenere la persistente pericolosit \tilde{A} di singoli detenuti \hat{A} », e purch \tilde{A} © non risultino \hat{A} «sproporzionate, in quanto eccessive rispetto a tale scopo legittimo \hat{A} », o \hat{A} «tali da vanificare del tutto la funzione rieducativa della pena; o ancora si risolvano, addirittura, in trattamenti contrari al senso di umanit \tilde{A} \hat{A} » (sentenza n. 18 del 2022).

5.2.- Dichiarando lâ??illegittimità costituzionale dellâ??art. 41-bis, comma 2-quater, lettera b), ultimo periodo, ordin. penit., modificato dallâ??art. 2, comma 25, lettera f), numero 2), della legge n. 94 del 2009, circa la previsione di limiti quantitativi ai colloqui difensivi, questa Corte ha affermato che, ove incidano su diritti fondamentali, le limitazioni del regime speciale devono rispettare un principio di congruità del bilanciamento: «[p]osto, infatti, che i colloqui con i difensori â?? diversamente da quelli con i familiari e conviventi o con terze persone â?? restano sottratti allâ??ascolto e alla videoregistrazione, i limiti di cadenza e di durata normativamente stabiliti sono suscettibili, bensì, di penalizzare la difesa, ma non valgono ad impedire, nemmeno parzialmente, il temuto passaggio di direttive e di informazioni tra il carcere e lâ??esterno, né a circoscrivere in modo realmente significativo la quantità e la natura dei messaggi che si paventano scambiabili, per il tramite dei difensori, nellâ??ambito dei sodalizi criminosi» (sentenza n. 143 del 2013).

«Lâ??operazione normativa considerata viene, di conseguenza, a confliggere» â?? prosegue la medesima sentenza â?? «con il principio per cui, nelle operazioni di bilanciamento, non può esservi un decremento di tutela di un diritto fondamentale se ad esso non fa riscontro un corrispondente incremento di tutela di altro interesse di pari rango»; invero, «alla compressione â?? indiscutibile â?? del diritto di difesa indotta dalla norma censurata non corrisponde, prima facie, un paragonabile incremento della tutela del contrapposto interesse alla salvaguardia dellâ??ordine pubblico e della sicurezza dei cittadini».

5.3.- Sulla stessa linea, questa Corte, con la sentenza n. 97 del 2020, ha dichiarato lâ??illegittimità costituzionale dellâ??art. 41-bis, comma 2-quater, lettera f), ordin. penit., modificato dallâ??art. 2, comma 25, lettera f), numero 3), della legge n. 94 del 2009, nella parte in cui vietava lo scambio di oggetti, tra detenuti in regime speciale, allâ??interno dello stesso gruppo di socialità .

Tale decisione \hat{a} ?? pur precisando che non sussiste un diritto fondamentale del detenuto allo scambio di oggetti nell \hat{a} ?? ambito del gruppo di socialit \tilde{A} \hat{a} ?? \tilde{A} " di stretta pertinenza alle questioni ora in esame, poich \tilde{A} © incentrata sull \hat{a} ??istituto del gruppo di socialit \tilde{A} , essenziale anche per la permanenza all \hat{a} ??aperto.

Sul presupposto che anche ai detenuti in regime speciale devono assicurarsi «indispensabili momenti e forme di â??socialità â?•intramuraria», detta sentenza ha sottolineato che «[i] gruppi di socialità rappresentano la modalità prescelta dal legislatore per conciliare, da una parte, la finalità essenziale del regime differenziato (evitare che i detenuti più pericolosi possano mantenere vivi i propri collegamenti con le organizzazioni criminali di riferimento) e, dallâ??altra, lâ??esigenza di garantire le accennate forme indispensabili di socialità ».

Invero, ciascun gruppo di socialit \tilde{A} \tilde{A} " formato dall \hat{a} ??amministrazione penitenziaria in applicazione di criteri \hat{A} «ispirati alla necessit \tilde{A} di evitare ogni occasione di rafforzamento delle consorterie criminali, nonch \tilde{A} © ogni possibilit \tilde{A} che vengano scambiati con l \hat{a} ??esterno ordini, informazioni e notizie \hat{A} ».

La sentenza n. 97 del 2020 ha evidenziato dunque che, «[i]n lesione dellâ??art. 3 Cost., il divieto di scambiare oggetti, nella parte in cui si applica anche ai detenuti inseriti nel medesimo gruppo di socialitÃ, non risulta né funzionale né congruo rispetto alla finalità tipica ed essenziale del provvedimento di sottoposizione del singolo detenuto al regime differenziato, consistente nellâ??impedire le sue comunicazioni con lâ??esterno», e quindi «la proibizione in parola finisce per assumere un significato meramente afflittivo, in violazione anche dellâ??art. 27, terzo comma, Cost.».

Infatti, \hat{A} «i detenuti appartenenti al medesimo gruppo di socialit \tilde{A} hanno varie occasioni di comunicare qualsiasi messaggio tra loro in forma orale \hat{A} », senza bisogno di affidarsi al simbolismo degli oggetti, $\cos \tilde{A} \neg$ nelle \hat{A} «due ore giornaliere d \hat{a} ??aria \hat{A} », nei \hat{A} «cosiddetti \hat{a} ??cortili passeggio \hat{a} ?• \hat{A} », nelle \hat{A} «comunicazioni da cella a cella \hat{A} » e nelle \hat{A} « \hat{a} ??salette \hat{a} ?• \hat{a} ?? adibite a biblioteca, palestra e sala hobby \hat{a} ?? per l \hat{a} ??attivit \hat{A} in comune di tipo culturale, ricreativo e sportivo \hat{A} ».

Viene richiamato, per il divieto di scambio di oggetti, il principio di congruità del bilanciamento, enunciato dalla sentenza n. 143 del 2013: «alla certa compressione di una forma minima di socialità â?? estrinsecantesi, peraltro, nellâ??ambito di una cerchia assai ristretta di soggetti, e consistente nello scambio di cose di scarso valore e di immediata utilitÃ, nella

prospettiva di una (assai parziale) â??normalità â?• di rapporti interpersonali â?? non corrisponde un accrescimento delle garanzie di difesa sociale e sicurezza pubblica», ovvero, «[c]omprensibile se riferito a detenuti appartenenti a diversi gruppi di socialitÃ, il divieto in esame mostra la sua irragionevolezza se necessariamente applicato anche ai detenuti assegnati al medesimo gruppo» (ancora, sentenza n. 97 del 2020).

- 6.- Alla luce di tali precedenti, risulta chiara la fondatezza delle censure in esame, riferite agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost.
- 6.1.- Pur se analoga nella funzione di assecondare lâ??inclinazione di ogni essere umano a godere dellâ??aria e della luce naturale, la permanenza allâ??aperto nel regime speciale ex art. 41-bis ordin. penit. non Ã" tuttavia comparabile con quella del regime detentivo ordinario, quanto alle modalità concrete di svolgimento.

Ai sensi dellâ??art. 10, quarto comma, ordin. penit., il detenuto comune fruisce delle ore dâ??aria in gruppi indistinti, cosicché la socialità che si sviluppa allâ??aperto Ã" piena, tanto da potersi accompagnare â?? come prevede la stessa norma â?? ad esercizi fisici.

Viceversa, quella esprimibile nelle ore dâ??aria del regime speciale \tilde{A} " una socialit \tilde{A} delimitata, poich \tilde{A} © fruita dal detenuto in un gruppo di persone molto ristretto (non pi \tilde{A} ¹ di quattro, e quindi anche tre o due), opportunamente selezionato dallâ??amministrazione penitenziaria.

Rigidi e mirati, i criteri di formazione e di eventuale modificazione dei gruppi â?? criteri dettagliati dallâ??art. 3.1 della circolare 2 ottobre 2017, n. 3676/6126, del Dipartimento dellâ??amministrazione penitenziaria (DAP) â?? garantiscono che, nel regime ex art. 41-bis ordin. penit., sia al chiuso, sia allâ??aperto, siano ridotte al minimo le occasioni per quei contatti illeciti che il regime stesso mira a evitare.

A tale obiettivo ha concorso la riduzione dellâ??ampiezza del gruppo, che, come già ricordato, Ã" stata limitata a un massimo di quattro persone, in luogo delle precedenti cinque, per effetto delle modifiche di cui allâ??art. 2, comma 25, lettera f), numero 3), della legge n. 94 del 2009.

Che la permanenza allâ??aperto sia fruita dal detenuto nelle condizioni di sicurezza presidiate dalla selezione del gruppo di socialit \tilde{A} \tilde{A} fattore necessario, ma anche sufficiente, affinch \tilde{A} le ore dâ??aria non si prestino al mantenimento dei rapporti di consorteria delittuosa.

6.2.- Non persuade la tesi dellâ??Avvocatura dello Stato, secondo la quale il bilanciamento sotteso alla norma censurata sarebbe ragionevole in funzione di una riduzione probabilistica dei contatti illeciti, nel senso che, «riducendo le ore dâ??aria, si riducono le probabilità di tali contatti».

Tale argomentazione muove da una premessa \hat{a} ?? quella per cui la previsione di un massimo di due ore all \hat{a} ??aperto per i detenuti in regime speciale sia una concessione del legislatore \hat{a} ?? che non pu \tilde{A}^2 essere condivisa, perch \tilde{A} ©, portata alle estreme conseguenze, essa potrebbe giustificare la radicale eliminazione del diritto dei detenuti medesimi a fruire di un qualunque tempo all \hat{a} ??aperto: il che, ovviamente, darebbe luogo a un \hat{a} ??evidente violazione dell \hat{a} ??art. 27, terzo comma, Cost., giacch \tilde{A} © il trattamento risulterebbe contrario al senso di umanit \tilde{A} .

In realtÃ, non può sfuggirsi alla seguente alternativa: o il gruppo di socialità Ã" formato in modo efficace, e allora che esso trascorra allâ??aperto più di due ore non genera, né aumenta, il pericolo di contatti illeciti; o il gruppo di socialità Ã" formato in modo inefficace, e allora che esso trascorra allâ??aperto non più di due ore non elimina, né riduce in modo significativo, quel medesimo pericolo, ferme le esigenze di adeguata sorveglianza.

 $Ci\tilde{A}^2$ che pregiudica lo scopo del regime speciale, invero, \tilde{A} " lâ??eventuale errore di selezione del gruppo, non la quantit \tilde{A} di tempo che un gruppo, ben scelto, pu \tilde{A}^2 passare nei cortili. In effetti, la limitazione a tre ore (due allâ??aperto e una in saletta) della compresenza dei detenuti del medesimo gruppo di socialit \tilde{A} non garantisce in alcun modo in misura maggiore che nel gruppo non circolino informazioni la cui diffusione il regime speciale intende impedire.

- 6.3.- La centralità del gruppo di socialitÃ, quale mezzo di funzionamento del regime speciale, Ã" attestata dal secondo periodo della lettera f) del comma 2-quater dellâ??art. 41-bis ordin. penit., aggiunto dallo stesso art. 2, comma 25, lettera f), numero 3), della legge n. 94 del 2009, laddove viene posto lâ??obiettivo di «garantire che sia assicurata la assoluta impossibilità di comunicare tra detenuti appartenenti a diversi gruppi di socialità ».
- 6.4.- Il divieto di stare allâ??aperto oltre la seconda ora, come sancito dalla norma censurata, mentre comprime, in misura ben maggiore del regime ordinario, la possibilità per i detenuti di fruire di luce naturale e di aria, nulla fa guadagnare alla collettività in termini di sicurezza, alla quale viceversa provvede, e deve provvedere, lâ??accurata selezione del gruppo di socialitÃ, unitamente allâ??adozione di misure che escludano la possibilità di contatti tra diversi gruppi di socialitÃ.

Poiché non corrisponde in alcun modo alla funzione istituzionale del regime differenziato, e determina quindi un improprio «surplus di punizione» (sentenza n. 18 del 2022), la norma censurata viola il principio di ragionevolezza, di cui allâ??art. 3 Cost., insieme al finalismo rieducativo della pena, di cui al terzo comma dellâ??art. 27 Cost.

Peraltro, lâ??ampliamento delle ore della giornata in cui i detenuti in regime speciale possono beneficiare di aria e luce allâ??aperto contribuisce a delineare una condizione di vita penitenziaria che, non solo oggettivamente, ma anche e soprattutto nella percezione dei detenuti, possa essere ritenuta pi \tilde{A}^1 rispondente al senso di umanit \tilde{A} , in conformit \tilde{A} alle specifiche raccomandazioni espresse sul punto dal Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti

inumani o degradanti (CPT), richiamate dalla parte nellâ??atto di costituzione.

6.5.- La declaratoria di illegittimità costituzionale del limite massimo delle due ore, stabilito dalla norma censurata per il regime speciale, comporta, coerentemente con la richiesta sostanziale del rimettente, la riespansione della disciplina generale delle quattro ore, contenuta nellâ??art. 10 ordin. penit.

Non potrebbe dâ??altronde individuarsi un diverso limite in quello di due ore al giorno, stabilito dallâ??art. 14-quater, comma 4, ordin. penit. per i detenuti sottoposti al regime di sorveglianza particolare. Avendo natura disciplinare, in quanto applicabile ai detenuti che si ritiene possano gravemente compromettere la regolaritĂ della vita dâ??istituto, il regime della sorveglianza particolare non può essere esteso in via analogica per determinare, venuto meno il limite massimo di due ore posto dalla norma censurata, la quantitĂ di tempo che possono trascorre allâ??aperto i ristretti nel differente regime speciale ex art. 41-bis ordin. penit., per i quali deve quindi trovare applicazione il regime ordinario.

6.6.- Nella stessa prospettiva di un intervento â??per linee interneâ?• alla legislazione vigente, occorre rilevare che la novella del 2018, come già notato, non ha solo aumentato da due a quattro ore il tempo minimo giornaliero di permanenza allâ??aperto nel regime detentivo ordinario, ma ha anche temperato questo incremento con unâ??estensione della facoltà della direzione degli istituti penitenziari di ridurre il periodo fino a due ore al giorno.

Affidata alla formula dei \hat{A} «giustificati motivi \hat{A} » \hat{a} ?? in luogo di quella anteriore, ben pi \tilde{A}^1 stringente, dei \hat{A} «motivi eccezionali \hat{A} » -, la previsione di una maggiore discrezionalit \tilde{A} dell \hat{a} ??amministrazione penitenziaria \tilde{A} " evidentemente correlata, in una strategia di bilanciamento, al raddoppio del minimo di ore di permanenza all \hat{a} ??aperto.

Ove al regime speciale ex art. 41-bis ordin. penit. fosse esteso, per riespansione della disciplina generale, solo il maggior numero di ore dâ??aria, e non anche, contestualmente, il criterio pi \tilde{A}^1 flessibile per la sua riduzione, si creerebbe, per il medesimo regime differenziato, una disciplina anomala, conforme in parte al testo attuale dellâ??art. 10 ordin. penit. e in parte al testo originario, una sorta di disciplina trans-temporale, che questa Corte non ha il potere di determinare.

La declaratoria di illegittimità costituzionale deve quindi investire la norma censurata in entrambi gli aspetti, cioÃ", oltre che nel limite delle due ore, anche nel rinvio statico al primo comma dellâ??art. 10 ordin. penit.

La disciplina ordinaria si riespande $\cos \tilde{A} \neg$ interamente, sia per la quantit \tilde{A} di ore (\hat{A} «un tempo non inferiore alle quattro ore al giorno \hat{A} »: art. 10, primo comma, ordin. penit.), sia per il criterio di riduzione (\hat{A} «per giustificati motivi \hat{A} »: art. 10, secondo comma, ordin. penit.), senza spezzare il nesso costruito dal legislatore.

6.7.- Per tutto quanto esposto, attesa la violazione degli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost., va dichiarata lâ??illegittimità costituzionale dellâ??art. 41-bis, comma 2-quater, lettera f), primo periodo, ordin. penit., limitatamente allâ??inciso «, ad una durata non superiore a due ore al giorno fermo restando il limite minimo di cui al primo comma dellâ??articolo 10».

La censura riferita allâ??art. 32 Cost. resta assorbita.

6.8.- Lâ??odierna decisione non concerne il regime della sorveglianza particolare, che ha dâ??altronde, come rilevato, una natura sua propria, di tipo disciplinare.

Si deve tuttavia sottolineare che tale regime, proprio per la sua autonomia funzionale, può concorrere con quello ex art. 41-bis ordin. penit. (Corte di cassazione, sezione prima penale, sentenze 27 settembre 2022-20 gennaio 2023, n. 2555 e 23 ottobre-26 novembre 2008, n. 44072); sicché, qualora tenesse condotte tali da esigere anche la sorveglianza particolare, il detenuto in regime ex art. 41-bis ordin. penit. non fruirebbe più del minimo di quattro ore ex art. 10, primo comma, ordin. penit., ma solo del minimo di due ore ex art. 14-quater, comma 4, ordin. penit.

P.Q.M

dichiara lâ??illegittimità costituzionale dellâ??art. 41-bis, comma 2-quater, lettera f), primo periodo, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sullâ??ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertÃ), limitatamente allâ??inciso «, ad una durata non superiore a due ore al giorno fermo restando il limite minimo di cui al primo comma dellâ??articolo 10\AA ».

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 febbraio 2025.

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 18 MAR. 2025.

Campi meta

Massima: \tilde{A} ? illegittima la prescrizione di cui all'art. 41-bis, comma 2-quater, lett. f), primo periodo, ord. penit., nella parte in cui vieta al detenuto in regime di carcere duro la permanenza all'aria aperta per una durata non superiore a due ore al giorno. Restano fermi i limiti della disciplina ordinaria di cui all'art. 10 ord. penit. dalla previsione del limite minimo di cui al primo comma di quattro ore, al rinvio nei casi di riduzione a discrezione della direzione per \hat{a} ?? giustificati motivi \hat{a} ? di cui al secondo comma. Rimane valido il riferimento alla diversa disciplina del regime di sorveglianza particolare, solo laddove applicabile in concreto e per il quale il limite minimo di permanenza all'aria aperta \tilde{A} " pur sempre di due ore ex art. 14-quater, comma 4, ord. penit. (e non di un'ora soltanto).

ART. 41 BIS E 4 BIS ORDINAMENTO PENITENZIARIO

Il 41 bis ord.pen. dispone il regime di detenzione speciale del cd. carcere duro che limita in modo significativo i diritti del detenuto, come le visite, le comunicazioni e la possibilitA di partecipare ad attività ricreative con lâ??obiettivo di impedire che i detenuti possano continuare a mantenere contatti con lâ??esterno, in particolare con i gruppi criminosi di appartenenza. Il 41bis, viene applicato in presenza di specifici reati indicati proprio dalla??articolo della legge penitenziaria in questione. Si tratta, naturalmente, di crimini considerati più gravi a livello legale e sono quelli: � aventi finalità di terrorismo; â?¢ di associazione a delinquere di stampo mafioso; â?¢ commessi per agevolare lâ??attività delle associazioni mafiose; â?¢ di riduzione o mantenimento in schiavitù; â?¢ di sfruttamento della prostituzione minorile; â?¢ di tratta di persone; â?¢ di acquisto o alienazioni di schiavi; â?¢ di violenza sessuale di gruppo; â?¢ di sequestro di persona a scopo di rapina o estorsione; â?¢ di associazione a delinquere per contrabbando di tabacchi lavorati allâ??estero; â?¢ di associazione a delinquere per traffico di sostanze psicotrope o stupefacenti. Invece, il 4-bis ord. pen. elenca una serie di reati cd. ostativi e riguarda le condizioni e i termini per lâ??accesso ai benefici previsti dalla legge n. 354/1975 per chi Ã" condannato per reati di mafia o terrorismo, in particolare in relazione alla collaborazione con la giustizia. Il d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modifiche, dalla l. 30 dicembre 2022, n. 199, ha novellato lâ??art. 4-bis ord. pen., prendendo le mosse dallâ??ord. n. 97 del 2021 (e prima ancora dalla Corte EDU), con la quale la Corte costituzionale ha accertato â?? senza però dichiararla â?? lâ??illegittimità del c.d. ergastolo ostativo, statuendo la necessitĂ di superare lâ??equazione â??mancata collaborazione-pericolositĂ sociale-divieto assoluto di accesso ai beneficiâ?.